



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
Via Tiburtina, 2 - 00019 Tivoli (RM)
P.E.C. comunitamontanativoli@pec.it



COMUNE DI TIVOLI
Settore VI - Urbanistica Edilizia Ambiente
SEZIONE AMBIENTE

AVVISO ESPLORATIVO

**PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA AL SUCCESSIVO
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA,
AI SENSI DELL'ART.36, comma 2, lettera b), D.LGS. N.50/2016,
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI
RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TIVOLI**

Prot. n. 453 del 02-05-2017

1. PREMESSE

- VISTA la **Legge 14 agosto 1991, n.281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo**;
- VISTO il **D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532 - Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto**;
- VISTA la **Legge Regione Lazio 21 ottobre 1997, n.34 - Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo**;
- VISTA la **Circolare del Ministero della Sanità 14 Maggio 2001, n.5 - Attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 - legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo**;
- VISTA l'**Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 6 agosto 2008 - Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina**;
- VISTA l'**Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009, n.3 - Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani**;
- VISTA la **Deliberazione Giunta Regione Lazio n.43 del 29/01/2010 - Approvazione Direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo**;
- VISTA la **Deliberazione Giunta Provincia di Roma n. 398/29 del 25/07/2012 - Approvazione Linee Guida per la realizzazione di Canili nella Provincia di Roma**;



- VISTA la **Deliberazione Giunta Regione Lazio n.446 del 09/09/2015** – La Giunta Regionale adotta e propone al Consiglio Regionale la Proposta di legge regionale concernente "Norme per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione. Prevenzione e controllo del randagismo";
- VISTA la **Deliberazione Giunta Regione Lazio n.621 del 25/10/2016** – Nuove linee guida sulla identificazione degli animali d'affezione e il rilascio del passaporto a seguito del nuovo sistema informatizzato SIP. Recepimento delle Linee guida approvate con l'Accordo siglato in Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n.5/CU). Modifica dell'Allegato alla DGR 920/2006 e revisione delle norme regionali previgenti;
- VISTO il **Regolamento per la tutela degli animali del Comune di Tivoli** - Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 14 ottobre 2015;
- VISTE le **Linee Guida per l'applicazione della L.R. 34/97 nei canili** - Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo - redatte da veterinari ed etologi della ASL RM/H, della ASL RM/D e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;
- VISTA la **nota del Ministero della Salute prot. 5909 del 31.3.2010**;
- VISTA la **Delibera dell'ANAC n. 759 del 13 luglio 2016** - *Gestione dei canili rifugio e delle oasi feline di proprietà di Roma Capitale*;
- VISTE le **Linee Guida per l'applicazione della L.R. 34/97 nei canili** - *Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo* - redatte da veterinari ed etologi della ASL RM/H, della ASL RM/D e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

Il Comune di Tivoli, nell'ambito della lotta e prevenzione del randagismo, attraverso il presente avviso pubblico esplorativo, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di associazioni di volontariato animaliste o protezionistiche e di enti, proprietari o gestori di canili rifugio per cani, disponibili a custodire, curare e mantenere i cani randagi o abbandonati, catturati sul territorio comunale ed in carico a questo Ente.

Si precisa che il presente avviso non è da intendersi come procedura di affidamento, non essendo previste graduatorie di merito né attribuzione di punteggi, ma rappresenta un mero procedimento conoscitivo/preselettivo, semplicemente finalizzato all'individuazione di soggetti aventi idonei requisiti di legge, interessati all'espletamento delle seguenti, principali categorie di prestazioni:

- 1) trasporto dei cani randagi presso le proprie strutture
- 2) custodia e mantenimento degli animali affidati
- 3) apertura al pubblico e alle associazioni animaliste di volontariato
- 4) esecuzione di attività ricreative
- 5) esecuzione di attività finalizzate alle adozioni

Sono da ritenersi escluse le prestazioni relative alla cattura, alla custodia sanitaria, alla sterilizzazione, alla inoculazione dei microchip e quant'altro contemplato a carico della ASL - Servizio Veterinario, ex art. 3 L.R. 34/1997 e ss.mm.ii.

Sono da ritenersi escluse altresì le prestazioni relative al trasporto del cane, a seguito di cattura, verso il canile sanitario, che restano a carico dell'accalappiatore, intendendo invece compreso nel servizio affidato il trasporto del cane dal canile sanitario alla propria struttura di ricovero ed il trasporto tra canili rifugio.

Con particolare riferimento alla custodia sanitaria (canile sanitario), si precisa che si provvederà con ulteriore, apposita procedura, alla individuazione della struttura più idonea all'espletamento del relativo servizio ed al conseguente affidamento, ferme restando le responsabilità e le procedure di esclusiva competenza della ASL di riferimento.

2. REQUISITI

Il presente avviso si intende rivolto ad enti ed associazioni per la protezione degli animali, associazioni animaliste e zoofile regolarmente iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1996, n. 18, nonché a



soggetti privati che gestiscono canili rifugio dotati dei requisiti strutturali e delle attrezzature conformi a quanto previsto dall'art.5 L.R. 34/1997 e ss.mm.ii., dislocati preferibilmente sul territorio di competenza del comune di Tivoli o nelle immediate vicinanze, così come anche previsto dalla D.G.R.L. n.43 del 29/01/2010, con la quale è stata approvata la *"Direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo"* e nella quale, al punto D, è precisato, tra l'altro, *"l'obbligo per i comuni di prevedere, nei bandi di gara, principi di prelazione a favore delle strutture che comportino minimi spostamenti degli animali..."*, anche al fine di evitare ulteriori disagi e/o traumi agli animali catturati, costi aggiuntivi a carico dell'Ente o del Servizio Veterinario della ASL competente (con particolare riferimento ai trasferimenti da e per il canile sanitario), nonché per garantire la massima efficacia alle attività promozionali del comune, finalizzate alle adozioni, che verranno promulgate nell'intero territorio di competenza.

Per quanto sopra riportato, gli interessati dovranno:

- a) avere come finalità la protezione ed il benessere degli animali, come previsto dalla Circolare 14/05/2001 n.5, emanata dal Ministero della Sanità;
- b) fornire adeguate garanzie di affidabilità, anche in termini di potenziali adozioni garantite, attraverso la predisposizione di appositi protocolli, redatti secondo i criteri minimi di cui al punto E.2 della *"Direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo"*, approvata con Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 43 del 29/01/2010;
- c) essere in possesso di strutture destinate a rifugi per cani, ovvero essere gestori di almeno un canile rifugio che possa garantire la custodia da un minimo di n.40 unità fino a n.220 unità o oltre, da mettere a disposizione del Comune di Tivoli;
- d) gestire canili rifugio dotati di requisiti strutturali e di attrezzature conformi a quanto previsto dall'art.5 L.R. 34/1997 e ss.mm.ii.;
- e) essere in possesso del nulla osta tecnico sanitario rilasciato dalla ASL territorialmente competente;
- f) essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di canile rifugio da parte del Comune territorialmente competente;
- g) essere dotati di strutture adibite a canile rifugio legittimamente autorizzate dal punto di vista edilizio/urbanistico e conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica e vincolistica vigenti;
- h) garantire l'assistenza sanitaria degli animali tramite un medico veterinario professionista, anche convenzionato, che abbia incarico formale di responsabile sanitario, ai sensi del punto B.2, secondo comma della *"Direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo"*, approvata con Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 43 del 29/01/2010;
- i) assicurare la presenza delle associazioni di volontariato, al fine di incentivare ed aumentare le adozioni dei cani ospitati;
- j) disporre di un numero di operatori sufficiente in relazione al numero degli animali ospitati ed alla tipologia della struttura;
- k) garantire che il personale alle proprie dipendenze, addetto alla custodia dei cani, riceva idonea formazione, finalizzata alla corretta gestione degli animali.

Gli interessati dovranno pertanto fornire, nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii., apposita dichiarazione attestante:

- il possesso dei requisiti di ordine generale (di cui all'art.80, D.Lgs. n.50/2016), nonché di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica (di cui all'art.83, D.Lgs.n.50/2016), occorrenti per la gestione del servizio in oggetto;
- l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;
- l'insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 32 ter e quater del codice penale;
- di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;



- di essere in regola con gli adempimenti circa gli obblighi in materia di integrazione della disciplina sull'emersione del lavoro sommerso e dei rapporti a tempo parziale (D.L. 210/2002 convertito in L.266/2002);
- l'inesistenza di contenziosi pendenti contro il Comune di Tivoli e l'inesistenza di posizioni debitorie nei confronti dello stesso Ente;
- di essere dotati di strutture adibite a canile rifugio aventi requisiti strutturali nonché attrezzature conformi a quanto previsto dall'art.5 L.R. 34/1997 e ss.mm.ii., con una capacità di custodia da un minimo di n.40 unità fino a n.220 unità o oltre, da poter mettere a disposizione del Comune di Tivoli;
- di essere in possesso del nulla osta tecnico sanitario da parte della ASL territorialmente competente;
- di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di canile rifugio rilasciata dal Comune territorialmente competente;
- di essere dotati di strutture adibite a canile rifugio legittimamente autorizzate dal punto di vista edilizio/urbanistico e conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica e vincolistica vigenti;
- di avere a disposizione un numero di operatori sufficiente in relazione al numero degli animali ospitati ed alla tipologia della struttura;
- di essere disponibili a consentire l'accesso alle proprie strutture a riconosciute associazioni animaliste, al fine di favorire l'adozione dei cani ospitati;
- di essere dotati di un medico veterinario professionista, anche convenzionato, nominato formalmente quale responsabile sanitario della struttura.

3. CONDIZIONI

Ai fini del successivo affidamento del servizio in oggetto, l'Ente, l'Associazione o il Soggetto Privato interessato, in particolare, dovrà:

- 1) garantire il benessere dei cani ospitati;
- 2) garantire la corretta gestione delle strutture;
- 3) garantire un servizio di custodia diurna, notturna e festiva;
- 4) garantire le condizioni d'igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti i box, delle cucce e degli spazi esterni, alle disinfezioni e disinfestazioni necessarie;
- 5) preparare e distribuire i pasti quotidianamente per gli animali custoditi, consistenti in una adeguata quantità di cibo (secondo le diverse esigenze fisiologiche), costituito da alimenti di buona qualità, convenientemente alternati, secondo una dieta bilanciata, predisposta dal medico veterinario della struttura, assicurandosi che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere, potabile e rinnovata quotidianamente;
- 6) programmare le necessità di somministrazione di farmaci e vaccini, di competenza del Servizio Veterinario della ASL di riferimento;
- 7) provvedere allo svezzamento dei cuccioli;
- 8) garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi, nel rispetto delle condizioni di benessere;
- 9) garantire l'isolamento, qualora prescritto, quando l'animale è posto in osservazione sanitaria, in particolare a seguito di episodi di aggressione verso l'uomo o altri animali;
- 10) garantire il trasporto da e per il canile sanitario ed eventualmente da e per un altro canile rifugio, in funzione di sopraggiunte necessità;
- 11) comunicare tempestivamente al Servizio Veterinario della ASL di riferimento il sospetto di malattie trasmissibili dei cani ospitati ed ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
- 12) garantire l'espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario, ivi compresi il trasferimento dell'animale dal box e dall'ambulatorio ed il relativo contenimento;
- 13) accudire gli animali ospitati, provvedendo a tutte le loro necessità, inclusa la toelettatura, oltre alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia in genere;
- 14) assicurare un periodo adeguato di sgambamento dei cani custoditi, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi;

- 15) tenere ed aggiornare appositi registri (cartacei ed informatizzati) di carico e scarico degli animali da cui risulti il nome, il sesso, la matrice del microchip, la razza, la taglia, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;
- 16) predisporre, per ogni singolo cane, una scheda informativa sulla quale dovrà essere riportata, oltre ai dati di cui al punto precedente (nome, sesso, matrice del microchip, razza, taglia, data di entrata e di uscita, provenienza, destinazione, interventi sanitari e profilattici effettuati) anche un'immagine fotografica a colori dell'animale, scattata ad una distanza tale da poterlo individuare in modo chiaro ed inequivocabile;
- 17) comunicare formalmente al comune di Tivoli con cadenza mensile, anche tramite P.E.C., il numero dei cani in convenzione, il numero e la data di quelli deceduti (con le motivazioni del decesso), il numero degli eventuali nuovi cani introdotti nelle strutture, il numero dei cani dati in adozione, allegando la copia a colori (o anche la scansione a colori, se si utilizza la P.E.C.) delle schede informative relative a nuovi cani in ingresso, e/o di quelle eventualmente aggiornate rispetto al mese precedente;
- 18) consentire l'accesso alle associazioni animaliste e protezionistiche per le proposte di adozione;
- 19) offrire adeguata informazione sullo stato di salute psico-fisico dei cani da adottare agli aspiranti affidatari;
- 20) predisporre un sito web con tutte le indicazioni dei cani ospitati nelle strutture, al fine di consentire il maggior numero di adozioni;
- 21) consentire il benessere delle associazioni animaliste alle proposte di adozione pervenute da privati cittadini, ai fini di adozioni responsabili;
- 22) rendersi disponibili alla partecipazione ad eventuali incontri organizzati dal comune, anche congiuntamente agli altri soggetti interessati alla gestione complessiva del fenomeno del randagismo (Polizia Locale, ASL, ditta affidataria del servizio di accalappiamento) ed alla sottoscrizione di protocolli comuni di intesa.

4. DURATA, IMPORTO E PROCEDURE DI APPALTO

La durata prevista per il contratto d'appalto è pari a n.12 mesi naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data di stipula dello stesso, ovvero dalla data del verbale di consegna anticipata del servizio, nel caso si rendesse necessario dare avvio all'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

L'importo determinato a base d'appalto, a fronte dell'espletamento del servizio in oggetto, è risultato pari a ad €3,00 (euro tre/00) oltre IVA, al giorno, per singolo cane, per un importo lordo pari ad €3,66 (euro tre/66) IVA compresa.

Premesso che l'offerta economica dovrà essere formulata dai partecipanti sull'importo giornaliero per singolo cane (come sopra determinato), ai soli fini di una corretta individuazione della procedura di gara e della conseguente pubblicità da effettuare, il valore complessivo stimato per il servizio in oggetto è stato determinato in €208.050,00 (duecentoottomilacinquanta/00) oltre IVA, calcolato moltiplicando il costo unitario giornaliero per una media di n.190 cani da ospitare nell'arco dell'intero periodo contrattuale. Tale stima è stata determinata sulla scorta dei dati in possesso di questo ufficio, tenendo conto dei seguenti elementi valutativi:

- media tra gli animali a tutt'oggi catturati e quelli deceduti e/o adottati;
- tendenza in diminuzione del numero di cani da gestire;
- favorevoli risultati delle campagne di sensibilizzazione per le adozioni già intraprese e programmate dall'Ente;
- positivo impegno delle Associazioni di Volontariato operanti sul territorio, per le adozioni dei cani presenti nei canili;
- espressa volontà dell'Ente nella programmazione di adeguata pubblicità atta a promuovere le adozioni dei cani ospitati.

A conclusione del presente procedimento, sarà indetta apposita gara, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, a cui saranno invitate tutte le ditte idonee che avranno inoltrato manifestazione di interesse tramite il presente avviso, con selezione delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. n.50/2016.

A tal proposito, in fase di attribuzione dei pesi ponderali per la valutazione tecnica delle offerte, in applicazione a quanto previsto dalla Direttiva approvata con D.G.R.L. n.43 del 29/01/2010 ed in attuazione della Circolare del Ministero della Sanità n.5 del 14/05/2001, saranno garantiti principi di prelazione per le strutture presenti sul territorio comunale o limitrofe allo stesso, al fine di limitare disagi ed ulteriori traumi ai cani catturati, perseguendo, al contempo, un sensibile risparmio economico a carico del Comune e/o del Servizio Veterinario della ASL di riferimento (con particolare riguardo ai trasferimenti da e per il canile sanitario). La motivazione che impone la prelazione ai canili rifugio in ambito comunale o limitrofo, oltre a quanto sopra riportato, è altresì dettata dalla necessità di garantire le migliori possibilità di successo delle campagne di sensibilizzazione che saranno effettuate in ambito comunale, per l'adozione dei cani randagi, ormai dimostrata quale migliore politica da attuare per la riduzione dei costi di gestione del servizio in oggetto.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art.51 del D.Lgs. n.50/2016, al fine di favorire l'accesso a micro, piccole e medie imprese, si precisa che questo Ente intende procedere ad una suddivisione in lotti dell'appalto, al fine di poter consentire la partecipazione alla successiva procedura selettiva anche a strutture che, benché idonee, non possano garantire ospitalità alla totalità cani gestiti dal comune di Tivoli, nonché per evitare situazioni di eccessivo affollamento, che potrebbero far emergere criticità nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, volte ad assicurare le migliori condizioni di vita per i cani ospitati. Per quanto sopra, si prevede la suddivisione in n.5 lotti, ciascuno relativo alla custodia, approssimativamente, di n.40 cani, che potrà variare di alcune unità (in più o in meno), in funzione del numero effettivo dei cani da affidare in sede di gara. A tale riguardo, si precisa che il numero totale sopra determinato rappresenta un mero riferimento di carattere generale, tenuto conto della variabilità continua degli animali in carico al comune e della conseguente impossibilità di stabilire un numero fisso, per i continui ed altalenanti ingressi ed uscite degli stessi. Gli importi contrattuali, ovviamente, saranno calcolati sulla scorta del prezzo giornaliero offerto per singolo cane dalla ditta aggiudicataria, moltiplicato per il numero di animali affidati in gestione. Si precisa che ciascun partecipante, in sede di gara, potrà presentare, in funzione delle caratteristiche della propria struttura, offerte per uno o più lotti posti a base di gara. Per quanto sopra, viene richiesto, già in sede di comunicazione della manifestazione di interesse, di indicare preventivamente il numero dei lotti per i quali si intende partecipare alla successiva procedura di gara. Le modalità ed i criteri degli affidamenti dei singoli lotti verranno specificate, nel dettaglio, nei successivi atti di gara, a cui saranno invitati a partecipare tutti i soggetti che avranno comunicato la propria manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di qualsivoglia natura, di sospendere, modificare o annullare le successive procedure di gara, conseguenti al presente avviso esplorativo.

5. DOCUMENTAZIONE MODALITÀ E TERMINI

In relazione a quanto sopra descritto, gli interessati dovranno inviare la propria manifestazione d'interesse e relativi allegati (vedi punti successivi) entro il termine delle ore 12 del giorno 17.05.2017 al seguente indirizzo: "CUC - IX Comunità Montana del Lazio - Via Tiburtina n.2 - 00019 Tivoli (RM)", utilizzando alternativamente i seguenti strumenti:

- a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: comunitamontanativoli@pec.it;
- in busta chiusa, tramite Poste Italiane o tramite agenzia autorizzata al recapito, o a mano presso l'Ufficio Protocollo - Via Tiburtina n.2 - 00019 Tivoli (RM).

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, in ogni caso, per la comprova farà fede il timbro di ricevimento apposto dall'Ufficio Protocollo della IX Comunità Montana del Lazio.



Sulla busta dovranno essere riportati, oltre all'indirizzo del destinatario:

- 1) l'indicazione completa del mittente
- 2) la dicitura: *"Manifestazione di interesse per il servizio di trasporto, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi del Comune di Tivoli"*

La busta chiusa dovrà contenere al suo interno:

- 1) la lettera di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio in oggetto, redatta secondo lo schema riportato nell'"Allegato 1" del presente avviso e debitamente sottoscritta;
- 2) la dichiarazione, compilata nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii., attestante quanto riportato al punto 2. del presente avviso, redatta secondo lo schema riportato nell'"Allegato 2" del presente avviso e debitamente sottoscritta.

6. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Saranno escluse le domande generiche, quelle incomplete, non firmate o prive anche in parte delle dichiarazioni riportate nel succitato "Allegato 2", nonché quelle pervenute oltre il predetto termine di ricezione. Il presente Avviso non costituisce offerta al pubblico, ai sensi dell'art.1336 del Codice Civile, ed è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, pertanto non comporterà alcun obbligo o impegno per l'Amministrazione Comunale che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non bandire gara, come anche di modificarne, sospenderne o revocarne i termini e le condizioni anticipate nel presente avviso. Per quanto sopra, nulla potrà pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere ed a qualsiasi titolo, relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire all'Amministrazione Comunale.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della CUC - IX Comunità Montana del Lazio, nonché sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Tivoli.

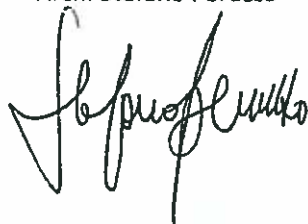
7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Tivoli è l'Arch. Stefano Peruzzo, esperto tecnico in forza al Settore VI - Sezione Ambiente del Comune di Tivoli - Via Munazio Planco, 1 - 00019 Tivoli (RM) - recapito telefonico 0774-453627 - e.mail: s.peruzzo@comune.tivoli.rm.it - P.E.C.: ambiente@pec.comune.tivoli.rm.it - sito istituzionale Comune di Tivoli: <http://www.comune.tivoli.rm.it>.

8. DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei richiedenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei richiedenti alla manifestazione di interesse. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad esso connesse. I dati non verranno comunicati a terzi, se non nei casi d'obbligo.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Stefano Peruzzo



Il Direttore Responsabile della CUC
Dott. Mario Mascetti

